

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" DI LIVORNO

Tra l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" (di seguito denominato "Istituto") con sede in Livorno, Via G. Galilei, n. 40 – codice fiscale 80007520499, partita I.V.A. 01261560492, nella persona di, nato a il, cod. fisc.:.....

E

la Impresa, con sede in, Via, n....., codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di (di seguito denominata "Concessionario"), nella persona del legale rappresentante, Sig. _____ nato a _____ il _____ cod. fisc. _____

ART. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la concessione in esclusiva di spazi per l'erogazione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti e bevande calde e fredde presso la sede dell'Istituto posta in Livorno, Via G. Galilei, n. 40.

ART. 2 - Descrizione del servizio

Il Concessionario provvede all'installazione ed alla gestione dei distributori automatici, dotati di sistemi di pagamento che prevedano l'uso di moneta contante, lettore di banconote e cambiamonete, di chiave elettronica e di Pagobancomat, nonché dotati di sistema per il resto automatico.

Gli studenti e i dipendenti dell'Istituto potranno ottenere l'erogazione dei prodotti utilizzando chiavi magnetiche fornite dal Concessionario che dovranno essere restituite alla scadenza del contratto.

I distributori automatici devono essere di nuova fabbricazione e dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie, di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici che ne regolano l'impiego. I distributori automatici debbono essere altresì dotati di sistema *software* che preveda una temperatura di sicurezza, che inibisca la vendita dei prodotti *food* nel caso in cui la temperatura prevista venisse superata.

Il personale addetto al rifornimento e all'assistenza tecnica deve essere in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali.



L'individuazione degli spazi da destinare all'installazione dei distributori automatici sarà concordata con l'Istituto.

Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del contratto, nel rispetto di quanto previsto dal contratto.

Il Concessionario dovrà effettuare l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati a propria cura e spese, ivi compreso il trasporto ed il collaudo.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti.

Al termine del contratto, il Concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Istituto, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

L'Istituto assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua potabile necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

I distributori automatici devono essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo.

Le indicazioni sul prodotto devono riportare la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o dell'azienda confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento.

Su ogni distributore deve essere riportata, su apposita targhetta, la denominazione sociale del Concessionario ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

I distributori devono avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

Il Concessionario deve installare, a proprie spese, contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in vetro, plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inadatti allo scopo.

A carico del Concessionario sono posti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria atti ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

Eventuali proposte di vendita di prodotti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella richiesta di presentazione dell'offerta dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'Istituto.

L'Istituto ha facoltà di richiedere, nel periodo di validità del contratto, la vendita di ulteriori prodotti in aggiunta a quelli indicati nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché di prodotti destinati a consumatori affetti da celiachia o altre intolleranze alimentari, concordando il prezzo degli stessi con il Concessionario. Non è ammessa la vendita di prodotti non autorizzati dall'Istituto.

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, non scaduti e di marche conosciute a livello nazionale.

ART. 3 – Obblighi del Concessionario

Sono a carico del Concessionario:

- l'installazione dei distributori;
- l'acquisto dei prodotti destinati alla somministrazione mediante i distributori installati ed il costante rifornimento di questi ultimi;
- la pulizia e la sanificazione dei distributori;
- la pulizia, manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione dei distributori, con l'obbligo di intervenire tempestivamente in caso di guasti o altre cause che ne impediscano o interrompano il regolare funzionamento;
- il ritiro dei distributori alla scadenza del contratto.

Il Concessionario si impegna altresì:

- ad essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di gestione di distributori automatici di alimenti e bevande, in ottemperanza alle normative vigenti, sollevando nel modo più ampio e completo l'Istituto da ogni onere od obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi;
- ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dalla concessione;
- a provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati, nonché garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
- ad essere responsabile, integralmente ed in via esclusiva, di eventuali incidenti, anche provocati da parte di propri dipendenti, derivanti da inosservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni;
- ad essere responsabile, integralmente ed in via esclusiva, per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature (perdite d'acqua o altri liquidi, cortocircuiti, ecc.), impegnandosi al ripristino di quanto danneggiato e sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità per ogni tipo di danno subito o procurato dai macchinari e dal personale incaricato dal Concessionario;
- ad effettuare gli interventi di assistenza tecnica durante l'orario di apertura dell'Istituto, dal lunedì al sabato (non comprendendo le festività infrasettimanali);
- ad assicurare tutti i distributori automatici installati con polizza per Responsabilità Civile per danni a terzi di qualsiasi natura;
- a non immettere nei distributori automatici bevande alcoliche o superalcoliche;
- ad effettuare alla ASL territorialmente competente le comunicazioni previste dalla vigente normativa in dipendenza dell'installazione dei distributori automatici di cui al presente contratto.

Il Concessionario dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione. L'eventuale sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle competenti Autorità sarà causa di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 15. Tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle



autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Istituto a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 4 – Obblighi dell'Istituto

L'Istituto si impegna:

- a mettere a disposizione del Concessionario locali adeguati per l'installazione dei distributori;
- a non rimuovere o far rimuovere, spostare o manomettere i distributori installati senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;
- a segnalare tempestivamente al Concessionario inconvenienti, guasti o altre cause che impediscano il regolare funzionamento dei distributori;
- a mettere a disposizione del Concessionario gli allacciamenti alla rete elettrica e alla rete idrica necessari al funzionamento dei distributori;
- a permettere che il Concessionario proceda in qualunque momento, compatibilmente con l'orario di apertura dell'Istituto, al controllo delle apparecchiature.

Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali rischi specifici inerenti all'attività svolta.

ART. 5 - Prezzi di vendita

Il Concessionario si impegna a praticare, per tutta la durata del contratto, i prezzi di vendita, comprensivi di IVA, indicati nell'allegato "A".

L'eventuale rivalutazione dei prezzi dovrà essere concordata per iscritto dalle parti.

ART. 6 - Personale

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente qualificato ed operante nel rispetto delle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e sue mm. ii. ed alle norme di igiene degli alimenti e delle bevande.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità.

Pari obblighi il Concessionario assume in ordine alla puntuale osservanza delle norme di legge in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di salvaguardia della salute dei propri collaboratori.

Gli operatori dovranno indossare un tesserino di riconoscimento, fornito dal Concessionario, recante l'indicazione del nome e del cognome degli stessi e la denominazione sociale del Concessionario, oltre all'eventuale *logo* dello stesso.

ART. 7 – Canone di concessione

A fronte della gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande, il Concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo pari ad €. oltre IVA.



Il canone dovrà essere versato in unica soluzione sul conto corrente bancario intestato all'Istituto entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione e di risoluzione del contratto.

ART. 8 - Proprietà dei distributori

I distributori automatici sono di proprietà del Concessionario o comunque rientrano nella propria piena e legittima disponibilità; pertanto, l'Istituto non potrà venderli, concederli in locazione o in comodato, né costituirli in pegno o in altre garanzie reali in modo da limitare o pregiudicare il diritto di proprietà o il legittimo possesso.

ART. 9 - Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, dovrà provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro le ore lavorative successive alla segnalazione del guasto da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 4 (quattro) giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di caratteristiche eguali o superiori.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti, il Concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio di assistenza.

Il Concessionario dovrà impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie.

ART. 10 – Responsabilità

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari del Concessionario.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento del servizio, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile, a tutti gli effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio e del rispetto dei Regolamenti interni dell'Istituto.

ART. 11 - Assicurazione

Prima di procedere alla stipula del contratto, il Concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), stipulata con primaria compagnia di assicurazione e con un massimale non inferiore ad €. 1.500.000,000



(unmilionicinquecentomila/00), per danni che derivassero all'Istituto e/o a terzi, cose e/o persone nel corso dell'esecuzione del servizio e per cause ad esso connesse.

Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Istituto ed il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Istituto o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

ART. 12 - Durata del contratto

La concessione ha validità di due anni a decorrere dal 1° dicembre 2017 fino al 30 novembre 2019, salvo disdetta scritta da parte dell'Istituto.

Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nuova aggiudicazione o per altro giustificato motivo, il Concessionario è in ogni caso tenuto, previa comunicazione da parte dell'Istituto, a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 3 (tre) mesi.

In nessun caso sarà ammesso il rinnovo tacito del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 62/2005.

Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario non rilasci gli spazi concessi l'Istituto procederà al fine di ottenere il rilascio coattivo.

ART. 13 – Divieto di subconcessione

Non è consentita la subconcessione, neanche parziale, del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 14 - Diritto di controllo

E' in facoltà del Direttore e del Direttore amministrativo dell'Istituto, effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso, e con le modalità ritenute più opportune, controlli finalizzati alla verifica della conformità del servizio prestato dal Concessionario alle previsioni contenute nel presente contratto.

In caso di esito negativo dell'attività di controllo, il Direttore o il Direttore amministrativo dell'Istituto contesterà senza indugio il fatto al Concessionario mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Il Concessionario dovrà uniformarsi alle prescrizioni indicate dall'Istituto entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del controllo recante le suddette prescrizioni

ART. 15 – Cause di risoluzione del contratto. Recesso.

Nel caso in cui il Concessionario violi, in tutto o in parte, le condizioni riportate nel progetto tecnico e nell'offerta economica presentata in sede di offerta, sarà in facoltà dell'Istituto, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., risolvere il contratto, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni:



- per il mancato pagamento del canone di concessione entro 60 (sessanta giorni) dalla scadenza prevista dal presente capitolato;
- per l'inosservanza delle prescrizioni suggerite dal Direttore o dal Direttore amministrativo a seguito di esiti negativi delle relative attività di controllo;
- per intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, del titolare o di taluno dei componenti dell'organo amministrativo, dell'amministratore delegato, del direttore generale o del responsabile tecnico dell'impresa aggiudicataria della concessione per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;
- per inadempienze o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. (risoluzione del contratto per inadempimento).

Oltre alle ipotesi sopra elencate, l'Istituto potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- per sospensione o interruzione unilaterale del servizio senza valide giustificazioni, fatte salve le cause di forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge, alle clausole contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nell'offerta presentata, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- per la perdita da parte del Concessionario dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento delle concessioni di servizi e, in ogni caso, dei requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
- per eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle competenti Autorità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto della concessione;
- nelle ipotesi in cui a carico del titolare o di taluno dei componenti dell'organo amministrativo, dell'amministratore delegato, del direttore generale o del responsabile tecnico dell'impresa aggiudicataria sia stato avviato un procedimento penale per frode o per delitti in ambito finanziario.

In tali casi, l'Istituto dovrà comunicare al concessionario, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, che intende avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario sarà tenuto al pagamento del canone di concessione maturato fino al momento della risoluzione stessa.

L'accertamento da parte dell'Istituto, anche successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e/o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 è altresì causa di revoca della concessione e di risoluzione del presente contratto.

Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione, per giustificato motivo, dandone comunicazione all'Istituto tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi.

Qualora il Concessionario dovesse trasferire l'attività ad altra impresa, sarà in facoltà dell'Istituto recedere dal contratto o proseguirlo con il cessionario, fatta salva la responsabilità solidale del Concessionario cedente e del cessionario per le obbligazioni assunte nel periodo antecedente alla cessione.

In caso di fallimento del Concessionario, si applicherà il disposto dell'art. 72, comma 4 della Legge fallimentare.

E' in facoltà dell'Istituto recedere dal contratto per giustificato motivo, previa comunicazione al Concessionario tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

ART. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive mm.ii..

ART. 17 – Trattamento dei dati personali

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente contratto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

ART. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia, qualora non si addivenga ad accordo extragiudiziale, si intende competente il Foro di Livorno.

ART. 19 – Registrazione del contratto

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Livorno,

.....
(Il legale rappresentante)

**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI
MUSICALI "P. MASCAGNI"**



ALLEGATO A: Listino prezzi.

PRODOTTO	PREZZO (€)
BEVANDE CALDE	
Caffè espresso	
Caffè lungo	
Caffè macchiato	
Caffè decaffeinato	
Caffè d'orzo	
Cappuccino	
Cappuccino con cioccolato	
Cioccolata	
The al limone	
Latte caldo	
Latte macchiato	
BEVANDE FREDDE	
Acqua minerale naturale	
Acqua minerale gasata	
Lattine	
Lattine the freddo limone/pesca	
Succhi di frutta pera, mela, albicocca, pesca	
SNACK (monoporzioni)	
Con ripieno	
Al cocco	
Snack dolce senza glutine	
Al latte	
Ai cereali	
Al cioccolato, con ripieno	
Wafer	
Croissant ripieni	
Biscotti Ringo Pavesi	
Schiacciatina	
Tarallucci olio d'oliva	
Crackers	
Patatine senza glutine	
Snack salato senza glutine	
PRODOTTI FRESCHI	
Yogurt	
Yogurt senza glutine	
Monoporzioni in vaschetta di macedonia	
Panino confezionato in atmosfera protetta	



farciture varie	
Tramezzino confezionato in atmosfera protetta farciture varie	
Parmigiano Reggiano + Crackers	

